

XX.

TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1900

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — *Comunicazione — Annunzio d'interpellanza — Giuramento del senatore Fontana — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — votazione a scrutinio segreto — Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanza; parlano il senatore Odescalchi ed il ministro dell'istruzione pubblica — Ritiro dell'interpellanza del senatore Cardarelli — Seguito della discussione generale delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII documenti) — Parla il senatore Vitelleschi — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Giuramento del senatore Saletta — Ripresa della discussione — Parla il senatore Taiani, relatore — Giuramento del senatore Maragliano — Ripresa della discussione — Parlano i senatori Vitelleschi e Gadda — Avvertenza del presidente — Rinvio del seguito della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, della guerra, della marina e della pubblica istruzione.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato della seguente lettera del presidente del Consiglio:

« Mi onoro di partecipare all'E. V. che S. M. il Re con decreto in data 25 corr. mese ha accettato le dimissioni dalla carica di sottosegretario di Stato pel Tesoro rassegnate dal professore Bonaldo Stringher, e in suo luogo, con decreto di eguale data, venne nominato sotto-

segretario di Stato l'onor. avv. prof. Gualtiero Danieli deputato al Parlamento.

« Con profonda osservanza.

« Il presidente del Consiglio
« SARACCO ».

Do atto di questa comunicazione al presidente del Consiglio.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Il senatore Odescalchi rivolge al ministro dell'istruzione pubblica la seguente domanda di interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sui provvedimenti che intende applicare per conservare

in paese gli oggetti di somma importanza artistica, meglio di quanto sia avvenuto fino ad ora ».

« BALDASSARRE ODESCALCHI ».

Non essendo presente il ministro della pubblica istruzione, prego il ministro guardasigilli di dargliene partecipazione.

GIANTURCO, *ministro di grazia e giustizia*. Mi farò un dovere di comunicare al mio collega dell'istruzione pubblica questa domanda d'interpellanza.

Giuramento del senatore Fontana.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il senatore Fontana, i titoli del quale vennero in una precedente seduta dichiarati validi dal Senato, prego i senatori Chiala e Fogazzaro di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fontana è introdotto nell'aula e presta giuramento nella consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor Leone Fontana del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ».

Il senatore Di Prampero, relatore, ha facoltà di dar lettura delle relazioni.

DI PRAMPERO, *relatore*, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI. — S. M. il Re con Decreto 11 novembre 1900 nominava il professore Colombo Giuseppe senatore del Regno per il titolo della 2ª categoria dell'art. 33 dello Statuto. Il prof. Colombo, nato il 18 dicembre 1836, venne il 15 novembre 1899 eletto Presidente della Camera dei deputati. La vostra Commissione esaminati tali titoli e riconosciuta la concorrenza di tutti i requisiti dallo Statuto voluti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvene la convalidazione.

ONOREVOLI COLLEGHI. — S. M. il Re con Decreto 14 giugno 1900 nominava per la categoria 21ª dello Statuto senatore del Regno Gherardini Gianfrancesco, nato il 10 novembre 1838.

La vostra Commissione, riconosciuti validi i titoli e tutti gli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ha l'onore con voti unanimi di proporvene la convalidazione.

ONOREVOLI COLLEGHI. — Con R. Decreto 14 giugno 1900 fu nominato per la categoria 21ª dello Statuto senatore del Regno Maragliano Edoardo, nato il 1º giugno 1849. La vostra Commissione, esaminati i titoli e gli altri requisiti dallo Statuto prescritti è venuta nella deliberazione di proporvi a maggioranza di voti la convalidazione a senatore del professore Edoardo Maragliano.

ONOREVOLI COLLEGHI. — S. M. il Re con Decreto 11 novembre di quest'anno nominava senatore del Regno, per la categoria 14ª, art. 33 dello Statuto, il tenente generale Tancredi Salletta, nato il 27 giugno 1840 e promosso tenente generale l'11 novembre 1892. La vostra Commissione riconosciuta la validità del titolo e la concorrenza di tutti gli altri requisiti dallo Statuto voluti, ha l'onore con voti unanimi di proporvene la convalidazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto su queste proposte della Commissione.

Prego il senatore, segretario, Taverna di far l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Fissazione di giorno per svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Intanto, essendo presente l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, do nuovamente lettura dell'interrogazione che l'onor. Baldassarre Odescalchi gli rivolge: « Il sottoscritto chiede di interpellare l'onor. ministro dell'istruzione pubblica sui provvedimenti che intende applicare per conservare in paese gli oggetti di somma importanza artistica, meglio di quanto sia avvenuto fino ad ora ». Chiedo all'onor. ministro della pubblica istruzione se e quando intenda rispondermi.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Io sono agli ordini dell'on. Odescalchi e del Senato circa la destinazione del giorno per lo svolgimento di questa interpellanza.

Però debbo dichiarare che domani, o al più tardi sabato, presenterò al Senato un disegno di legge sui monumenti e sugli oggetti d'arte.

Se il senatore Odescalchi vuole attendere la lettura di quel disegno di legge, sarà meglio, perchè così potrà limitare la sua interpellanza a ciò che non è previsto dal disegno medesimo e formarsi già anticipatamente un concetto di quello che io intendo fare in questa materia. E, se il disegno di legge soddisfacesse il desiderio suo, sarebbe inutile lo svolgimento della interpellanza.

Del resto si potrebbe fissare lunedì o martedì della ventura settimana per lo svolgimento e l'onor. Odescalchi resterebbe libero di rinunciare, dopo di aver preso cognizione del mio disegno di legge, oppure di insistervi.

ODESCALCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ODESCALCHI. Io sono agli ordini del ministro e del Senato. Pregherei però l'onor. ministro a volere in qualunque modo fissare un giorno per lo svolgimento della mia interpellanza.

Ammetto che ha grandissima importanza sull'argomento il disegno di legge che egli presenterà; però c'è il potere legislativo ed il potere esecutivo; vi è la legge e il modo di applicarla. In questa seconda parte credo di avere alcune cose di qualche importanza da dire, quindi trovo che in qualunque modo sarà necessario di svolgere la mia interpellanza.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Lunedì vi sono le interpellanze alla Camera dei deputati, proporrei quindi che quella del senatore Odescalchi venisse svolta martedì.

ODESCALCHI. Accetto.

PRESIDENTE. Allora resta stabilito che martedì prossimo si svolgerà l'interpellanza del senatore Odescalchi.

Ritiro di interpellanza.

PRESIDENTE. Ricordo al ministro della pubblica istruzione che anche il senatore Carda-

relli gli aveva rivolto una domanda di interpellanza.

Il ministro della pubblica istruzione, quando nel luglio decorso si annunciò tale interpellanza, dichiarò di accettarla, ma quando si trattò di svolgerla, l'onor. Cardarelli non era presente. Poichè oggi il senatore Cardarelli è nell'Aula, rileggo il testo della sua domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti intenda di adottare nel prossimo anno scolastico per quelle scuole elementari, i cui locali sono stati ufficialmente riconosciuti e dichiarati come dannosi alla salute e alla morale dei cittadini ».

Chiedo al senatore Cardarelli se insista in questa interpellanza.

CARDARELLI. Poichè l'anno è già cominciato e per certo l'onor. ministro avrà adottato qualche provvedimento, così mi riservo, rinunciando ora all'interpellanza annunciata, di svolgere talune mie idee in proposito, quando si discuterà il bilancio della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Cardarelli del ritiro della sua interpellanza.

Seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato (N. VII documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato. Come il Senato rammenta, ieri venne continuata la discussione generale; ma, prima di dar la parola agli altri oratori iscritti, prego i senatori che abbiano già preparato qualche emendamento agli articoli del Regolamento stesso, di volerli presentare al banco della Presidenza, perchè si possano stampare e passare alla Commissione la quale li studierà e ne riferirà.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Ho prestato molta attenzione ai discorsi degli onorevoli preopinanti, e soprattutto mi hanno colpito il primo e l'ultimo. Il primo il quale annotava quello che il progetto del nuovo regolamento non fa, ossia le cose alle quali non provvede.

Il secondo che annotava quello che il nuovo

regolamento fa, e che secondo la sua opinione non dovrebbe fare.

Vengo al primo, al discorso dell'onorevole Gadda.

Egli ha presentato al Senato delle gravi considerazioni. È notevole quella distinzione che egli ha fatto di quando il Senato giudica in materia di Stato, o quando il Senato giudica i delitti comuni, ed ha osservato giustamente che quando giudica in materia di Stato la sua giurisdizione non presenta nessuna contraddizione e non si presta a nessuna critica, inquantochè esso esercita una giurisdizione speciale, che è sua, propria e che è comune per tutti.

Avanti al Senato avrebbe potuto venire, come diceva l'onor. Gadda, anche l'autore del nefando attentato contro il compianto Re e quella triste genia, come vi può venire un senatore o chicchessia altro.

Quindi è giurisdizione eguale per tutti e non vi è privilegio. Inoltre in quei casi e per quella specie di delitti non ripugna un giudizio come quello del Senato e cioè in forma arbitrale come giuria e senza appello.

Quindi quella parte di giurisdizione del Senato sta bene, è al suo posto, non offre nessuna difficoltà. Non è la stessa cosa quando la giurisdizione del Senato si applica ai delitti comuni. In quei casi l'onor. Gadda ha già fatto osservare che si istituisce un foro privilegiato, il quale è certo contrario allo spirito di tutta la nostra legislazione, perchè li ha aboliti tutti. Inoltre giudica senza appello e questo è anche più grave perchè io non capisco perchè per un delitto comune tutti i cittadini abbiano diritto, nel caso di un errore giudiziario, all'appello, mentre per il senatore non vi è pietà, è giudicato con un unico giudizio. Ma v'ha di più, il senatore trascina il privato cittadino, che per un fatto anche non dipendente da lui si trovi implicato col senatore in un reato, ad avere una giurisdizione speciale, ed essere giudicato senza appello.

Non parlo poi dell'altra questione, quando cioè secondo la nuova disposizione del regolamento, nello stesso fatto possano darsi due giudizi, uno del Senato, l'altro della magistratura.

Quindi vi è una quantità di cose, che feriscono una delle principali intenzioni dello Sta-

tuto che cioè tutti sieno eguali avanti alla legge.

Ma queste sono questioni di principio, ed io ho piuttosto la tendenza a vedere i lati pratici delle questioni. E ciò che mi colpisce di più in questo proposito è uno stato di fatto intollerabile. Ogni giorno si portano accuse contro senatori. Si capisce che uomini in condizioni eminenti attirino molte odiosità; che appunto perchè hanno un privilegio, cadono loro addosso molti processi.

Di queste accuse una grande parte sono indimostrabili; sono, come qualcuno le ha chiamate con una parola troppo audace, ma purtroppo spesso vera, dei ricatti, perciò raramente possono avere un seguito.

Bisogna poi anche qui considerare un'ultima cosa, cioè che il Senato non ha i mezzi per esercitare una giurisdizione ordinaria. Si comprende che per una grande causa di Stato il Senato abbia le qualità per giudicare; ma quando si tratta di quel piccolo lavoro che fanno le canceller e giudiziarie, il Senato non ha modo di farlo. Quindi, sommate queste due cose e cioè da un lato, che una gran parte di queste accuse a primo abbordo si presentano come inaccettabili, mettete dall'altro il fatto, che non si disturba l'Alta Corte per ogni piccolo fallo o per una qualunque piccola contravvenzione, ne viene che da trent'anni a questa parte di tutte queste accuse non ce ne sono state che due che abbiano avuto evasione: quella del Persano, e, circa 25 anni fa, un'altra che non ricordo per un comprensibile riguardo.

E intanto nel pubblico si forma il concetto che il Senato salva i senatori e seppellisce le accuse. Siccome l'istruttoria del Senato non ha carattere pubblico, non c'è mai una dimostrazione della verità, e resta sempre almeno probabile per il pubblico l'accusa, mentre che non si conoscono le ragioni che ha avuto il Senato per non accoglierla e il Senato pare coprire del suo privilegio gli accusati.

E ciò è grave, perchè qui dei ragionamenti possiamo farne quanti ne vogliamo, ma la opinione pubblica ha certi ragionamenti sommari che non possono cambiarsi da nessun avvocato. Questa situazione è dunque intollerabile: c'è un certo numero di senatori accusati di cose alle volte anche spiacevolissime; l'accusa non ha mai completa evasione: il Senato, in

buona coscienza, dichiara non luogo a procedere, mentre il pubblico è sempre disposto a giudicare diversamente.

Quindi, oltre che dalle questioni di principio enunciate dal senatore Gadda, da questo stato di fatto io mi sento turbato. Io stesso mi sono trovato due o tre volte in queste Commissioni, e so in quali imbarazzi ci si trova, processi complicatissimi, insinuazioni che non hanno alcun fondamento, ecc. Se tutto ciò fosse sottoposto ai tribunali ordinari, con le prime istanze si liquiderebbe tutto in poco tempo. Qui, invece, ogni cosa resta sepolta, e determina una situazione che non giova alla dignità del Senato.

Non vorrei che alla lunga questo privilegio, che ha le sue grandi ragioni d'essere, finisse per produrre dei risultati che offendessero non solo la dignità ma anche la solidità del Senato.

E qui vengo al terzo discorso, a quello del quale non ho ancora parlato e che è stato il secondo in ordine di tempo. A queste gravi considerazioni alle quali mi pare che il Senato non debba restare indifferente, ma che se ne debba invece occupare, finora, non abbiamo avuto che due risposte; una del presidente, il quale ha dichiarato *a priori* che qualunque proposta si facesse, non era il caso di parlarne, perchè non credeva che fosse affare di regolamento. Poi c'è stato un ottimo e molto elevato discorso di un collega, il quale ci ha messo di fronte allo Statuto e ha detto « di qui non si passa ». Nessuno ha potuto negare l'esistenza di questi mali, ma nessuno si è occupato del modo di rimediarvi.

La storia c'insegna che le istituzioni bisogna amarle ma non in modo eccessivo: bisogna tenervisi stretti ma non fino al punto di soffocarle. Tutte le istituzioni che si sono immobilizzate sono perite.

È certo che lo Statuto è la nostra ancora di salvezza, alla quale dobbiamo tenerci fermi, ma rimane sempre vero che la troppa immobilità uccide le istituzioni.

Noi potremo difendere quello che vorremo, ma non possiamo impedire il tempo e la corrente inesorabile dell'opinione fare il suo cammino.

E quindi il segreto degli uomini politici consiste nell'unire queste due cose: vale a dire il rispetto dell'istituzioni con le esigenze dei tempi.

Gli uomini del '48 non erano obbligati a pre-

vedere quello che sarebbe accaduto nel 1900! Quindi evidentemente in tutte le istituzioni qualche cosa rimane sempre a correggere e a modificare, perchè quelli stessi che le hanno fatte le modificherebbero se fossero vivi.

È una questione sulla quale parlo con molta timidezza, perchè nessuno meno di me, che sono liberale conservatore, oserebbe parlare leggermente delle istituzioni, ma, appunto perchè le amo, le voglio conservate in modo vitale e pratico. Se si ha un figlio storpio, si vorrà conservare il figlio ma il meno storpio possibile.

E su questo argomento non vado più oltre perchè non sono preparato, perchè l'onorevole presidente ci ha detto che proposte non se ne devono fare, e perchè non bisogna avventurarsi leggermente in una materia così grave.

Ma dico, che se il Senato, di fronte a questa barriera enunciata così seccamente, rinunciasse ad affrontare alcune difficoltà, per vedere se, pur rispettando lo Statuto, sia possibile diminuirle od eliminarle, non farebbe opera saggia. Io credo che per noi il rispetto allo Statuto deve essere intelligente come quello di un'assemblea politica e non ascetica, per trovare una parola che risponda al mio modo di pensare.

Si tratta d'interpretazione, nella quale sono maestri gl'Inglesi, popolo più pratico di tutto il mondo. Gl'Inglesi hanno delle leggi che a nessuno verrebbe in testa di applicare, perchè, se fossero applicate tutta l'Inghilterra andrebbe in fiamme; eppure nessun inglese crede necessario di abolire quelle leggi.

È il senso pratico nelle assemblee politiche che deve trovare soluzioni pur rimanendo fedeli alle tradizioni, sapendole adottare allo sviluppo della vita umana.

E questo regolamento si vede che in una certa misura si è preoccupato di queste difficoltà; ma, siccome è la cosa in sé che è viziosa, ha finito per dare occasione all'onorevole Pierantoni ad osservazioni che io trovo giustissime. Per esempio quando per semplificare egli delega il presidente ed un certo numero di senatori.

Questo senatore che è già giudicato senza appello da giudici, checchè ne dica uno dei preopinanti, che non hanno l'abitudine di questa professione e quindi giudici che lasciano sempre un dubbio sulla loro competenza,

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1900

finisce in alcuni casi per essere messo alla mercè di quattro o cinque persone, secondo lo stabilisce il presidente.

Io domando se questo disgraziato senatore debba essere sottoposto a simile trattamento.

Per semplificare la parte pratica si arriva a risultati che, come l'onor. Pierantoni, io trovo molto pericolosi.

Come ho già detto al Senato io non oserei formulare delle proposte perchè temo non sarei al caso di farle, trattandosi di materia tanto grave, e d'altra parte l'onor. presidente ha già detto che non le metterebbe a partito.

È opinione personale dell'onor. presidente che le materie di cui noi parliamo non siano materie di regolamento, e questa opinione io non ho modo di confutare con effetto. E questo mi ricorda un giudice dell'epoca papale, un monsignore della Rota, il quale era un bravo uomo e anche molto dotto, ma che aveva un temperamento vivacissimo.

A quel tempo si usava che gli avvocati andavano ad informare per la causa e più che la difesa scritta avevano il diritto di fare una difesa verbale.

Il monsignore aveva, come dissi, un temperamento vivace, l'avvocato pure, si misero a discutere e la discussione si fece vivacissima. Sino a che il monsignore, trasportato dalla vivacità della discussione disse: *Vuole scommettere che lei la perde? (Ilarità)*. Questo è il caso in cui io mi trovo verso l'onor. presidente. Io non posso combattere la sua opinione perchè il presidente avrebbe sempre ragione. Per tutte queste ragioni io unisco il mio voto a quello dell'onor. Pierantoni, perchè oltre quelle difficoltà che egli ha fatte e che meritano di essere prese in considerazione, la Commissione voglia tenere pure conto di queste altre grosse difficoltà che noi abbiamo messe avanti e che stanno nella coscienza di tutti i senatori.

Ognuno sa che abbiamo detto il vero, dunque vediamo, se e fino a qual punto, si può trovare il modo di ripararvi, se e fino a qual punto, lo Statuto possa interpretarsi in modo da renderlo più confacevole nella lettera al suo spirito, perchè non vi ha dubbio che la legge deve essere uguale per tutti.

In conclusione, se dopo queste osservazioni la Commissione presenterà dei provvedimenti io ne sarò lieto, ma, se la Commissione non li

presenterà, io e qualche altro collega ci riserveremo di fare delle proposte che il nostro presidente non si possa rifiutare di mettere in discussione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole senatore Taiani, dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo scrutinio dei voti.

I senatori segretari fanno lo scrutinio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la convalidazione della nomina dei seguenti signori senatori:

Colombo Giuseppe:

Votanti	106
Favorevoli	100
Contrari	6

Il Senato convalida la nomina a senatore del signor professor Giuseppe Colombo.

Gherardini Gianfrancesco:

Senatori votanti	105
Favorevoli	104
Contrari	1

Il Senato convalida la nomina a senatore del signor Gianfrancesco Gherardini.

Saletta Tancredi:

Senatori votanti	105
Favorevoli	98
Contrari	7

Il Senato convalida la nomina a senatore del signor tenente-generale Tancredi Saletta.

Maragliano Edoardo:

Senatori votanti	106
Favorevoli	60
Contrari	46

Il Senato convalida la nomina a senatore del signor professore Edoardo Maragliano.

Giuramento del senatore Saletta.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Saletta tenente generale Tancredi, i cui titoli per la nomina a senatore fu-

LEGISLATURA, XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1900

rono testè convalidati, prego i senatori Ricotti e Canonico di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Saletta è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor generale Tancredi Saletta del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Taiani, relatore.

TAIANI, *relatore*. Userò della parola accordatami rimanendo rigorosamente nei limiti della discussione generale. Alle critiche fatte ai singoli articoli ed a quelle che si faranno, la Commissione potrà rispondere quando i relativi articoli verranno in discussione. E circa gli emendamenti che potranno essere proposti, dopo l'esame che ne avrà fatto la Commissione, io potrò manifestare la sua opinione in proposito. E per l'oggetto prego e i proponenti gli emendamenti e la Presidenza a volerli comunicare subito, onde gli illustri giureconsulti che mi onoro di avere a compagni nella Commissione, possano senza perdita di tempo esprimere il loro parere.

E rientrando nella discussione generale io credo che due argomenti possano, in questo momento, essere presi in esame. Gli argomenti, cioè, trattati dall'onor. senatore Gadda, oggi sorretti anche dal senatore Vitelleschi e dall'onor. senatore Guarneri.

Io darò all'uno e all'altro brevi ma chiare e categoriche risposte. E comincio dall'onor. senatore Guarneri, perchè la questione da lui sollevata è una di quelle che sogliono chiamarsi preliminari.

La Commissione, o signori, per la prima volta dopo 50 anni, ha esaminato il quesito del che cosa sia un regolamento, se sia un regolamento strettamente amministrativo, o se sia un regolamento obbligatorio, che assuma la veste di legge. L'onor. Guarneri non crede che il regolamento in discussione possa assumere il carattere di legge, ma sono sicuro che se avesse guardato la questione da tutti i punti di vista,

egli, da quell'illustre giurista che è, lungi dal combatterci, avrebbe dato l'autorevole suo voto all'opinione della Commissione.

Egli dice: come volete voi che un regolamento assuma la veste di legge? Non è egli certo un principio fondamentale nei paesi retti da governo parlamentare che, non può farsi una legge senza il concorso del Senato, del voto della Camera e dell'approvazione e promulgazione del Capo del potere esecutivo? Ed invero questa è la regola, le leggi nei Governi a regime costituzionale non sono leggi se non hanno i voti del Senato e della Camera e l'approvazione e promulgazione per parte del Capo dello Stato.

Ma, onor. Guarneri, nelle cose umane e nelle umane istituzioni l'assoluto non è possibile, e quindi nello Statuto fondamentale, come nei codici ed in tutto il complesso della legislazione secondaria, a fianco delle regole generali si trovano sempre assise le eccezioni.

Ci troviamo noi nel caso attuale, nella regola generale o nell'eccezione? È questo l'esame sfuggito all'onor. nostro collega senatore Guarneri, e che se egli avesse fatto, ripeto, avrebbe probabilmente onorato del suo voto l'opinione della Commissione.

Signori, l'Alta Corte di giustizia è il primo tribunale penale dello Stato.

Quest'Alta Corte ha facoltà immense: oltre la sua giurisdizione sui crimini di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza dello Stato, esercita la sua giurisdizione sui più alti personaggi del Regno, sopra i ministri e sopra i senatori. L'Alta Corte può chiamare costoro, alla sua presenza per interrogarli, può metterli in carcere, può giudicarli, può condannarli alle più gravi pene; inoltre l'Alta Corte di giustizia esercita la sua influenza e la sua autorità anche fuori i confini del Senato e può emanare disposizioni che riguardano il pubblico ministero, che riguardano l'autorità giudiziaria, gli avvocati, i periti ed i testimoni.

Ora un tribunale così alto e con tutte queste attribuzioni ha per sè un Codice di procedura penale? Il Codice di procedura penale riconosce forse questo supremo ente giudiziario?

No, o signori. Il Codice di procedura penale detta le sue regole all'autorità giudiziaria ordinaria, come è costituita dall'organico giudiziario e l'Alta Corte è tagliata fuori.

Quali adunque saranno le forme da seguirsi nei procedimenti di questa?

In due soli modi possono essere sancite: o con un Codice di procedura speciale o con un regolamento obbligatorio che assuma la solennità e il carattere di legge, come quello che proponiamo.

Se fosse possibile un Codice di procedura approvato dalle due Camere e sanzionato dal Re io lo accetterei, ma questo non è possibile, perchè l'art. 61 dello Statuto lo vieta.

Questo articolo è così concepito:

« Così il Senato, come la Camera dei deputati, determina per mezzo di un suo regolamento il modo secondo il quale abbia ad esercitare le proprie attribuzioni ».

Ma tra le attribuzioni del Senato vi sono quelle del Senato trasformato in Alta Corte di giustizia. Dunque l'art. 61 dello Statuto vuole non una legge di procedura speciale votata da tutti i poteri dello Stato, ma vuole, per eccezione, che il Senato, riepilogando in sé solo tutti i fattori del potere legislativo, determini le forme procedurali dell'Alta Corte mediante un regolamento-legge obbligatorio per tutti.

E passo ora ad esporre gli ultimi argomenti.

Quando, egregi colleghi, fu elargito da re Carlo Alberto lo Statuto che è diventato patto fondamentale del Regno d'Italia, questo era presso a poco la copia dello Statuto fondamentale di Francia. Ed ecco perchè è di somma importanza il sapere, su questa materia che per la prima volta si discute in Italia, quale sia la giurisprudenza francese, quali le opinioni del Parlamento di quel paese.

L'onor. Guarneri, mi scusi, guardò troppo alla leggera la citazione fatta da me della giurisprudenza francese, che riguarda appunto la determinazione della natura del regolamento votato per l'esercizio delle proprie attribuzioni; si tratta di questo: un deputato francese nell'anno 1881, il signor De Baudry d'Asson fu dal presidente della Camera condannato, in forza dell'art. 126 del regolamento, a tre giorni di carcere. Egli subì i tre giorni di carcere e poi si presentò all'autorità giudiziaria e querelò il presidente della Camera di arresto arbitrario e di abuso di potere.

L'autorità giudiziaria in prima e seconda istanza disse, e tutto ciò è rilevato dal *Journal du Palais*, disse che non vi era reato perchè

il presidente nel mettere in carcere per tre giorni quel deputato aveva esercitato un suo potere derivato dall'art. 126 del regolamento e che il regolamento è a ritenersi obbligatorio per tutti.

Il d'Asson non fu soddisfatto e ricorse in Cassazione, però tra il giudizio d'appello e il giudizio di Cassazione gli scrittori di cose giuridiche si appropriarono dell'argomento e dissero: La Corte d'appello in conformità del giudizio di prima istanza ha detto che il regolamento della Camera è obbligatorio per tutti. Perchè è obbligatorio?

E tutti gli scrittori unanimi dissero: È obbligatorio per tutti, perchè il regolamento della Camera ha forza di legge.

E in Cassazione il relatore nel presentare la sua relazione, non contraddetta certo dalla sentenza della Cassazione, fece eco alla dottrina e disse più di quello che non avessero detto i primi giudici; disse esplicitamente: I regolamenti della Camera e del Senato sono leggi.

La Camera ed il Senato per effetto di una concessione speciale statutaria, com'è fatta a noi dall'art. 61, riepilogano in sé tutti i poteri legislativi e i regolamenti non sono che un portato della sovranità delle singole Camere.

Ed io aggiungo inoltre che siccome in Francia può anche in certe circostanze avvenire la unione delle due Camere, così oltre il regolamento della Camera e il regolamento del Senato, vi è un terzo regolamento per il caso delle due Assemblee riunite.

Ebbene, signori senatori, questo terzo regolamento nel *Moniteur officiel* (la di cui raccolta l'onor. Guarneri può consultare) è stato promulgato come una legge.

Dunque a me pare evidente che discutiamo un regolamento, che di questo ha il solo nome, mentre è una vera legge per la sostanza e per la obbligatorietà. Come potrebbe infatti essere e definirsi diversamente questo grave complesso di disposizioni, per le quali tanti diritti si creano e tanti doveri s'impongono?

Ricordiamo, onor. Guarneri, come dicevano i nostri padri, come dettava la sapienza romana: Attribuito della legge è prescrivere, proibire, promettere, punire; e l'attribuzione del regolamento non è di prescrivere o proibire.

ma di trovare i modi coi quali ciò che prescrive la legge debba essere attuato.

Questa è la differenza tra la legge e il regolamento.

Ora si può dire regolamento il nostro che non attua ciò che prescrive altra legge, ma che invece è esso stesso che prescrive forme così solenni da costituire il Codice di procedura dell'Alta Corte di giustizia?

No, o signori, e quindi in nome della Commissione conchiudo che restiamo fermi nel convincimento che noi, votando questo regolamento, votiamo per effetto di un privilegio speciale a noi attribuito dall'art. 61 dello Statuto, una vera legge.

Io non so se l'onorevole Guarneri vorrà fare delle proposte, e quali siano, se non ne fa la discussione resta accademica; rimanendo non contraddetta dal Senato la nostra affermazione. Se poi l'onor. Guarneri farà delle proposte, noi le studieremo attentamente, come merita, una proposta che viene da un valoroso giurista, e diremo la nostra opinione.

Vengo ora al discorso dell'onor. Gadda appoggiato oggi dall'onor. Vitelleschi.

L'onorevole Gadda, dominato da un nobilissimo ideale, venne man mano coi suoi ragionamenti ad inaccettabili conseguenze.

Si può convenire, anzi si deve convenire, coll'onor. Gadda, che questa competenza speciale per i senatori accusati de' reati comuni è molte volte, se non sempre, un impaccio per il Senato e un danno per il senatore.

Si può accettare che l'indipendenza del senatore nell'esercizio delle sue alte funzioni sarebbe completamente assicurata col semplice imporre la necessità del consentimento del Senato prima che una azione penale possa iniziarsi contro i propri membri.

E finalmente è pur vero, e concedo all'onorevole Gadda che sarebbe bello, che sarebbe atto di vera e sana democrazia se, per iniziativa del Senato, si potesse giungere all'eliminazione di questa competenza speciale in omaggio all'eguaglianza di tutti innanzi alla legge.

Anzi mi piace di aggiungere qualche argomento di più a quanto disse l'onor. Gadda.

Lo spirito moderno, o signori, lo spirito imperante tende precisamente a quello a cui vorrebbe arrivare l'onor. Gadda.

Tutti gli Stati di prim' ordine retti a forma parlamentare o non hanno mai avuta questa competenza speciale del Senato sopra i propri membri, ovvero vi hanno già rinunciato.

Non ne ha la Germania, non ne ha l'Austria-Ungheria, l'Inghilterra non ne ha mai avuta, anzi, narrano le vecchie cronache parlamentari di quel paese che in occasione di un'accusa politica fatta a Lord Barclay Tommaso, la Camera Alta lasciò all'accusato la scelta del giudice, ed il Barclay scelse i giurati, dai quali fu assolto, mentre forse dai suoi Pari non lo sarebbe stato.

La Francia ebbe consacrata la competenza speciale della Camera dei Pari sopra i suoi componenti, tanto nella Carta del 1814 che in quella del 1830, e questa vigeva quando fu redatto ed elargito da Re Carlo Alberto lo Statuto italiano.

Ma la Repubblica del '48 soppresse questa competenza speciale. Il secondo Impero ricostituì la Corte dei Pari, la quale rimase 12 anni senza essere convocata, e che lo fu, se non m'inganno, nel 1864 per giudicare Pietro Bonaparte accusato d'omicidio in persona di Victor Noir.

Cadde il secondo Impero e con esso la competenza speciale della Camera dei Pari verso i suoi membri, e l'attuale Senato non ha che il privilegio del suo consenso necessario perchè s'inizi un'azione penale contro i suoi membri. E, per quanto la memoria mi soccorre, gli Stati secondari non hanno questa speciale competenza del Senato, meno, se non erro, il Portogallo, il quale mantiene una disposizione come quella dell'art. 37 del nostro Statuto. Anzi questa prerogativa del Senato fu colà ribadita e disciplinata meglio con la legge del maggio 1878, detta della Paria.

Dunque, senatore Gadda, fin qui siamo d'accordo. Dove però io e la Commissione ci dividiamo da lei, è sul metodo che propone per raggiungere l'altissimo scopo.

I senatori Gadda e Vitelleschi dicono: giacchè è nella coscienza di tutti i senatori che sono gravissimi i danni che vengono alla dignità del Senato e dello stesso senatore, perchè, in occasione della modificazione al nostro regolamento giudiziario, non troviamo un rimedio? E un rimedio non sarebbe precisamente l'interpretare l'art. 37 dello Statuto in modo che dica che il Senato non ha giurisdizione sui

suoi componenti, e che ha solo il diritto di consentire l'inizio dell'azione penale?

VITELLESCHI. Domando la parola.

GADDA. Domando la parola.

TAIANI, *relatore*. Chieggo perdono ai senatori Gadda e Vitelleschi, basta avere non dico il più lieve senso giuridico, ma quel senso che si dice comune, e che spesso tanto comune non è, per vedere che questa interpretazione dell'art. 37 dello Statuto non è possibile. Quando la lettera è dubbia, allora si può interpretare, ma quando la lettera è chiara come il sole non si può mai interpretare, ma si deve eseguire.

Interpretare l'articolo 37 in questo senso significa stracciarlo. Ed allora a che parlare dell'arca santa dello Statuto intangibile?

Nello Statuto vi sono tre capi, l'uno intitolato: « Dei deputati », ed in questo c'è l'articolo 45 che dice: « Nessun deputato può essere sottoposto a procedimento se la Camera non dia il suo consentimento »; il secondo intitolato: « Dei senatori », ed in questo c'è l'articolo 37 che dice: « Il Senato è solo competente per giudicare i reati imputati ai suoi membri ». Come è possibile che questo art. 37 dica lo stesso dell'art. 45?

Oltre a questi due capi, ce n'è un terzo: « Delle disposizioni comuni al Senato ed alla Camera dei deputati ». Era qui il posto di un articolo unico, se lo spirito e la mente del datore dello Statuto fossero stati quelli che dicono i senatori Gadda e Vitelleschi. In quel terzo capo si sarebbe dovuto mettere un articolo che dicesse: « I senatori e i deputati non possono essere soggetti a giudizio penale senza che le rispettive Camere abbiano dato il consentimento ». Ma invece in queste disposizioni comuni ai senatori e ai deputati non c'è nulla, ed invece nelle disposizioni riguardanti il Senato c'è l'art. 37 ed in quelle riguardanti i deputati l'art. 45.

Dunque e la lettera e lo spirito dello Statuto dicono ciò che noi sosteniamo che dicano. Qualunque altra interpretazione sarebbe assolutamente inammissibile.

E l'on. Gadda mi pare che esponesse tre ragioni per le quali credeva di ribadire la propria opinione, che l'articolo 37 potesse essere interpretato come egli asseriva.

La prima ragione era questa; che l'art. 37, il quale dice che il Senato è *solo competente*

non toglie la giurisdizione dei magistrati e quindi non essendovi una disposizione negativa per la 'giurisdizione dei magistrati, con una larga interpretazione, potremmo mandare i senatori innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

È vero che nell'articolo 37 non c'è nessuna disposizione negativa; ma come ci poteva essere?

Quando nell'articolo 37 si dice « Il Senato è solo competente » in questo *solo competente* c'è la esclusione di qualsiasi altra competenza. Ciò è evidente.

L'altra ragione esposta dal senatore Gadda era questa: Nello Statuto, diceva egli, abbiamo due grandi principi stabiliti negli art. 21 e 74. L'uno dichiara che tutti sono eguali innanzi alla legge, l'altro che nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.

Dunque, se l'autore dello Statuto mette questi due grandi principi, l'interpretare l'articolo 37, in modo da dare una giurisdizione speciale al Senato sopra i suoi componenti, significa rendere non tutti uguali innanzi alla legge, significa che un senatore si può sottrarre al suo giudice naturale.

Ma l'argomento cammina un po' su i trampoli e casca subito, ricordando al nostro illustre collega Gadda ciò che ho ricordato or ora in risposta all'egregio senatore Guarneri, che cioè nelle cose e nelle istituzioni umane le regole assolute non sono ammissibili, e quindi, al fianco di queste si assidono sempre le eccezioni, perciò l'art. 37 non contraddice gli articoli 21 e 74, ma è soltanto una eccezione per ragioni politiche di ordine superiore, alle massime stabilite nei detti articoli 21 e 74.

Il terzo ed ultimo argomento del senatore Gadda era questo.

Vedete, egli diceva, a che assurdi ci mena questa competenza del Senato sopra i suoi membri; per alleviare il Senato da complicazioni e da ingombri, si stabilisce coll'art. 34 di mandare i complici di un senatore all'autorità giudiziaria affinché il giudizio resti semplificato alla sola persona del senatore.

Se così fosse, onor. Gadda, ella avrebbe ragione, poichè sarebbe un vero errore vedere gli autori ed i complici dello stesso reato giudicati l'uno dal Senato gli altri dall'autorità giudiziaria, si nuocerebbe non solo alla cosiddetta continenza della causa, ma si andrebbe

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1900

incontro alla contrarietà dei giudizi, e si potrebbe avere un senatore condannato ed i suoi compagni assoluti o viceversa, e sarebbe veramente un orrore.

Ma, onor. Gadda, questo è un equivoco nel quale ella si è aggirato. Se Ella avesse letto con attenzione l'art. 34 e la parte della relazione che lo illustra, non sarebbe caduto, lo ripeto, in un equivoco, nel quale ha trascinato anche il senatore Vitelleschi.

L'art. 34 dà facoltà al Senato di rimandare i complici all'autorità giudiziaria!

Mai più, onor. Gadda, ciò fu oggetto di lunga discussione nella nostra Commissione e quantunque ci fosse stata una proposta in tal senso, fummo poi unanimi nello escluderla, e quindi ne uscì l'art. 34 redatto in questo modo: « Quando l'imputazione fatta ad un senatore è comune ad altre persone per reati che hanno connessione fra loro, la Commissione di accusa e la Commissione d'istruzione possono rinviare all'autorità giudiziaria ». Dunque non si tratta di complici dello stesso reato, si tratta di persone estranee trascinate innanzi al Senato per complicità col senatore e che avessero nello stesso tempo sulla coscienza altri reati; sono questi reati che ha la facoltà la Commissione di staccare e mandare ai tribunali ordinari, ma, come complice del reato di cui è accusato il senatore innanzi all'Alta Corte di giustizia, ogni persona estranea sarà giudicata dall'Alta Corte al fianco del Senatore.

E da questo punto di vista, avendo io grande stima dell'onor. Gadda, mi duole che egli non abbia onorato di uno sguardo la relazione, dove si sarebbe completamente chiarito.

Dunque la lettera e lo spirito dell'art. 37 è tale che non può assolutamente permettere una interpretazione nel senso come ha detto l'onor. Gadda e come ha detto oggi l'onor. Vitelleschi. E le tre ragioni che egli additava, perchè a questa interpretazione arbitraria si dovesse servire, sono ragioni che non hanno consistenza.

Ma come faremo dunque, si può dimandare, per evitare i danni che derivano dal voluto privilegio dell'art. 37. Io sono reciso nelle mie cose. Io divido tutte le considerazioni fatte dai senatori Gadda e Vitelleschi sopra i danni che ricevono Senato e Senatori dall'art. 37. Anche a me parrebbe bello che per iniziativa del Se-

nato questa competenza privilegiata fosse eliminata; ma, onor. Gadda, bisogna prendere la via diritta, la via maestra; e, se vuole, io unisco la mia firma alla sua per prendere l'iniziativa, perchè l'art. 37 si riduca ad una dizione uguale a quella dell'art. 45 che riguarda la Camera dei deputati.

Questa è la via larga che farebbe onore al Senato.

Ma ho inteso gridare da molti punti: *Si tocca lo Statuto*, e lo disse anche ieri l'onorevole Guarneri: *Non toccate all'Arca Santa*. Onorevoli Senatori, mi permettano che dica la verità. Io di arche sante non ne conosco che una sola che, per ragioni di circostanze molto serie, è davvero intangibile. È l'arca di Noè (*ilarità*). La frase della intangibilità dello Statuto è una vecchia formula che si mette fuori quando se ne ha bisogno, e quando si ha un bisogno opposto si nasconde.

Non è un articolo dello Statuto che ordinava e fondava la guardia comunale poi detta nazionale? E dov'è oggi questa guardia? È venuto un progetto di legge votato dalla Camera e dal Senato, sanzionato dal capo dello Stato, e l'articolo dello Statuto, riguardante la guardia comunale o nazionale fu abrogato e nessuno parlò dell'Arca Santa nell'occasione appunto in cui se ne bruciava un'assicella. Dunque, onor. Gadda, lo ripeto, ella ha detto cose molto serie intorno alle conseguenze di questa voluta competenza privilegiata, addossata come un gran peso al Senato e ai senatori, e se vuol prendere iniziativa di un progetto di legge per modificare l'art. 37 nel senso che lei desidera, io mi onorerò di unire la mia firma alla sua. (*Approvazioni*).

Giuramento del senatore Maragliano.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor prof. Maragliano Edoardo, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in questa stessa tornata, invito i signori senatori Secondi e Astengo d'introdurlo nell'aula.

(Il senatore Maragliano viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Maragliano Edoardo del prestato giuramento, lo proclamo.

senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo ora la discussione delle proposte di modificazioni al regolamento giudiziario del Senato. Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi.

VITELLESCHI. Ho domandato la parola quando l'onorevole relatore ha risposto a quello che avevamo detto l'onor. Gadda ed io comprendendo anche me nelle sue conclusioni.

Io devo dichiarare che delle conclusioni non ne ho fatta alcuna perchè appunto, e, dalle parole del presidente, e dall'ambiente, mi era parso che non si era molto disposti ad accettare proposte. Ma la mia proposta non sarebbe stata identica a quella dell'onorevole Gadda, e per giustificare questa mia affermazione la riassumerò in brevissime parole.

Io proponeva qualche cosa, che se è non forse letteralmente conforme allo Statuto, se ne distacca il meno possibile.

Io avrei voluto che si ritenesse che questa giurisdizione era un privilegio al quale si poteva anche rinunciare, se si voleva. E la mia proposta sarebbe stata nel senso che il Senato possa sempre reclamare il giudizio di un suo membro e che ogni suo membro possa reclamare sempre il giudizio del Senato quando voglia: ma che il Senato possa anche non usare di questo privilegio quando lo creda, nel caso dei delitti comuni e delegare il giudizio ai tribunali ordinari.

Questa soluzione non avrebbe contro di sé le obiezioni che si possono sollevare contro la proposta dell'onorevole Gadda, mentre raggiunge gli stessi scopi, perchè, mentre io sono favorevole a tutte le cause che muovono l'onorevole Gadda, dissento da lui nelle conclusioni.

Come diceva benissimo il relatore, lo Statuto ha determinato l'azione del Senato distinta da quella della Camera, e si capisce anche il perchè: lo Statuto non poteva dare alla Camera elettiva la facoltà di giudicare i suoi componenti, perchè la Camera non è un corpo giudicante, mentre il Senato ha in sé carattere giudicante; dunque era naturale che mentre dalla Camera ha detto che non si richiedeva

che il consenso, per il Senato ha voluto che giudicasse esso stesso, e ciò si capisce.

Ora è molto diverso l'interpretare se questa competenza sia necessaria o facoltativa, dall'escluderla assolutamente.

Ecco perchè mi pareva che la mia proposta si scostasse meno anche dalla lettera dello Statuto. Ma essa aveva anche un altro vantaggio. Quando il Senato rifiuta il suo consenso perchè si proceda contro un senatore, come fa la Camera elettiva, sottrae alla giustizia il suo membro, e perciò in alcuni casi può commettere una vera e reale ingiustizia.

Invece col mio sistema il Senato abbandona il giudizio ma non lo sospende; ecco perchè mi pareva che la mia proposta fosse più accettabile.

Del resto io stesso ho annunciato poco fa che la immobilità è morte e non c'è nessuna istituzione che può professare l'immobilità, giacchè in quelli che l'hanno professata ne vediamo le conseguenze.

Ma il contrario non è scevro di pericoli. E soprattutto da noi conviene usarne il meno possibile, poichè non si può in politica prescindere dall'ambiente e dall'indole del paese nel quale ci troviamo.

Vi sono paesi in cui un'interpretazione anche larga non ne incoraggia delle altre perchè l'opinione pubblica ha un maggiore senso di misura.

Da noi, se si allarga la mano nell'interpretazione come dieci, si troverà subito chi vorrà farlo come cento. Purtroppo queste tendenze sono pericolose in Italia.

E perciò questa condizione di cose del nostro paese fa sì che tutti i veri liberali conservatori cercheranno sempre di distaccarsi il meno possibile dalle disposizioni statutarie. Ma, se questo deve significare di intestarsi anche nell'assurdo, allora il pericolo è maggiore.

Ieri nel suo discorso l'onor. Guarneri ha detto che era una proposta giacobina. Ora i giacobini vengono nelle razze latine per la sola ragione che le razze latine non sono mai capaci di modificarsi a tempo, e quando il male invecchia si produce il giacobino.

Le razze le quali sanno modificarsi lentamente non producono mai giacobini. Ecco perchè non mi sembra che le proposte fatte da

noi con tanta modestia meritino quest' accusa nè che facciano pericolare l' arca santa.

Ma ad ogni modo ecco anche perchè ho dovuto dichiarare che la mia proposta non è precisamente la stessa di quella dell' onor. Gadda con il quale del resto consento in tutto il resto che spero anzi che ci potremo intendere per una combinazione che ci permetta di ottenere un qualche utile risultato per risolvere questa grave e delicata questione.

PRESIDENTE. Avendo lasciato al senatore Vitelleschi la facoltà di fare delle brevi dichiarazioni, interrompendo così il turno degli iscritti, do facoltà di parlare anche all' onorevole Gadda, pregandolo di essere il più possibilmente breve nella sua replica.

GADDA. Al punto in cui è la discussione, io credo che ciascuno di noi si sia formato un criterio chiaro della questione.

Gli inconvenienti da me accennati sono stati riconosciuti anche da chi opina diversamente da me sul modo di toglierli. Essi non ammettono la interpretazione che io ho dato all' articolo 37, ma lo stesso relatore, che riconosce giuste le mie considerazioni, aggiunge soltanto che sarebbe necessaria una disposizione separata, ed egli accetterebbe di assumere con me la iniziativa di una distinta proposta di legge.

Tali dichiarazioni fatte dal relatore, hanno un grande peso, perchè accettano in massima il mio assunto, e conducono a questa conseguenza, che mentre io, nel mio scrupolo di non toccare lo Statuto, mi era limitato a dichiarare che si poteva arrivare alla desiderata riforma per semplice interpretazione dell' art. 37 dello Statuto, quelli che credono la mia proposta inaccettabile perchè vi osta la lettera della disposizione statutaria, vanno poi più in là di quanto io proponevo e con ciò riconoscono la giustizia della mia tesi.

E' quindi evidente che io ho ottenuto la confessione che noi non ci dobbiamo fermare innanzi a questa barriera della nuda lettera della legge, che aveva arrestato me per lo scrupolo che venisse modificato lo Statuto. Nessuno più di me vuole che venga rispettata sempre quest' arca santa, dello Statuto che è la pietra fondamentale su cui è edificata tutta la costituzione del paese.

Qualora si possa, senza toccare lo Statuto, venire ad una disposizione obbligatoria, la quale

ci conduca a quelle conseguenze che tutti desideriamo, perchè io credo che tutti desideriamo di togliere i gravi inconvenienti che l' attuale procedimento presenta, allora sarò ben lieto di unirmi ai colleghi nello studio di una proposta d' iniziativa del Senato; iniziativa che a me pare farebbe grande onore al Senato stesso.

Il relatore ha poi detto che io ho pronunciato una censura infondata quando ho dato all' art. 34 che la Commissione propone, nel regolamento, un significato che non è quello della connessione di causa di cui parla quell' articolo. La sua osservazione sarà giustissima ed io avrò male compreso, ma non credo di fermarmi ora ad una questione di dettaglio che non discuto perchè mi parrebbe di abusare del Senato.

Ma, giacchè ho la parola, sento il dovere di fare una osservazione al collega Guarneri, e gli dirò che egli mi ha giudicato male quando ha creduto che io fossi un liberale rivoluzionario.

Parlando di eguaglianza, io accennavo all' eguaglianza che vuole lo Statuto, l' eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge: quella eguaglianza che anch' egli vuole e che tutti vogliamo.

Non mi poteva neppure passare per la mente una eguaglianza diversa e materiale.

Non vedo qui il senatore Pierantoni, e quindi non voglio fare alcuna osservazione che il suo dotto ed eloquente discorso meriterebbe; ma però voglio rilevare una sola cosa, perchè mi pare che una censura che egli mi ha mosso possa aver fatto impressione sul Senato. Egli ha detto che io non ho tenuto conto che fra i senatori vi sono dei principi reali, e che io abbandonavo ai tribunali ordinari, sopra una querela di chiunque, di giudicarli.

Ora è precisamente l' opposto. Io volevo invece impedire che ai senatori, e quindi anche ai principi reali, fosse fatto un procedimento, quando questo non avesse una evidente base di equità e di giustizia.

Proponeva che spettasse al Senato l' aderire o no che si aprisse un procedimento penale contro un senatore.

Dunque il senatore è molto meglio difeso nella mia proposta che nella nuda lettera dell' art. 37, e mi compiaccio che anche l' egregio relatore abbia ciò riconosciuto.

Il Senato abbia la facoltà di autorizzare a procedere o di negare l'autorizzazione a procedere contro un senatore. Allora il senatore sarà sempre e veramente tutelato.

Del resto, non aggiungo altro, perchè una volta che riteniamo che si possa studiare e proporre un progetto di nostra iniziativa, che, senza toccare lo Statuto, ci conduca alle conseguenze che tutti desideriamo — e questa conclusione mi toglie il timore di avere ecceduto col sollevare una delicata questione — mi conforto al vedere che il Senato ha avuto la cortesia di apprezzarla.

PRESIDENTE. Signori senatori, l'onor. Gadda ha ben interpretato ciò che il relatore ha detto in conformità di quello che già io avevo avvertito, che cioè proposte di modificazione o d'interpretazione dello Statuto non si potevano fare in sede di discussione di regolamento.

Ed il relatore ha aggiunto che egli individualmente, non in nome della Commissione, si assocerebbe ad una proposta di legge diretta ad interpretare l'art. 37 dello Statuto.

Però, ripeto, non si può parlare di proposta di legge mentre si discute il regolamento; la interpretazione che si è sempre data e si dà attualmente allo Statuto è quella che è, ed il regolamento non fa che mettere in esecuzione questa interpretazione. Questo è quello che dicevo l'altro giorno, quando si annunciava l'intenzione di proporre a tempo più opportuno un progetto di legge speciale interpretativo dello Statuto.

Non credo che il relatore abbia detto che a proposito del regolamento si possa fare un nuovo progetto di legge...

TAIANI, *relatore*. No, no. Ho detto anzi che non vi era via di mezzo: o un nuovo Codice, oppure il regolamento attuale.

PRESIDENTE. Sta bene.

Dunque resta solamente annunciata l'intenzione individuale di presentare, a tempo debito e con le forme prescritte dal regolamento, un progetto di legge d'iniziativa del Senato per dare una nuova interpretazione all'art. 37 dello Statuto; e resta pure stabilito che di tale progetto non si può parlare ora, mentre si discute l'attuale regolamento.

Interrogo il Senato se intenda continuare la discussione oppure rimandarla a domani.

Voci. A domani.

PRESIDENTE. Allora rimanderemo la continuazione di questa discussione, a domani. Leggo l'ordine del giorno:

Seguito della discussione, delle proposte di modificazione al regolamento giudiziario del Senato.

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa il 3 dicembre 1900 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.